



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 "Inclusione e coesione"
Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"
Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"
Investimento 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"

CONVENZIONE
TRA OFFERTASOCIALE ASC E _____
PER LA REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI APPARTAMENTI PER LA VITA
INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
CIG A02A7DB9A4
CUP J24H22000040006

Reg. n. _____ del _____ 2023

Il giorno _____ presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile OFFERTASOCIALE, tra:

Azienda Speciale Consortile Offertasociale, avente sede legale in Vimercate (MB) in Piazza Marconi, 7/D, C.F. e P.IVA 03743620969, qui rappresentata da KRISTIINA LOUKIAINEN, nata a Helsinki (FIN) il 14.02.1961, C.F. LKNKST61B54Z109V, domiciliata per la carica che ricopre presso la sede aziendale, nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito chiamata per brevità "Offertasociale")

E

_____, avente sede legale in a _____ (____) in Via _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, qui rappresentato da _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede aziendale, nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito chiamato per brevità "Soggetto Partner")

Visto:

Premesso che:

Azienda territoriale per i servizi alla persona dei Comuni:

Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiglio - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camarate - Caponago - Carnate - Cavenago di Brianza - Concorezzo - Cornate d'Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - Pozzo d'Adda - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzano sull'Adda - Usmate Velate - Vaprio d'Adda - Vimercate





La co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto e

- a) È riconducibile ai procedimenti di cui art. 119 D.Lgs. 267/2000, art. 55 e ss. D.Lgs. 117/2017 e D.M. 72/2021, all'interno del quadro di riferimento fornito nell'articolo 1 (cc. 1, 3, 4) della legge 328/2000;
- b) Offertasociale, in qualità di AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, ha pubblicato in data _____ l'Avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) disponibili a co-progettare un sistema di appartamenti per la vita indipendente delle persone con disabilità, finanziato dal PNRR - Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".
- c) Il soggetto _____ è stato ammesso alla fase di co-progettazione, come da verbale n. _____ del _____;
- d) È stato avviato il tavolo di co-progettazione i cui lavori si sono conclusi il _____ con contestuale approvazione del progetto e del relativo piano finanziario da parte dei componenti del suddetto Tavolo, come da verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

tutto ciò premesso, tra i contraenti viene convenuto e stipulato che:

1. ACCETTAZIONE DEI TERMINI IN PREMESSA

Il SOGGETTO PARTNER dichiara di conoscere e confermare le affermazioni contenute in premessa come parte integrante della presente convenzione.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il SOGGETTO PARTNER, si obbliga a contribuire alla realizzazione di un sistema di appartamenti per la vita indipendente delle persone con disabilità, finanziato dal PNRR - Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", così come definiti nel progetto e relativo piano finanziario approvati al termine del Tavolo di co-progettazione (Allegato 1), ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.

La realizzazione degli interventi e delle attività dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e degli eventuali requisiti organizzativi espressi dalle norme e dai regolamenti dei servizi oggetto della co-progettazione, nonché nel rispetto degli accordi che saranno assunti tra le parti nel corso del periodo di esecuzione.

3. ENTI ESECUTORI (se del caso)

Il SOGGETTO PARTNER ha dichiarato in sede di partecipazione alla co-progettazione, che le attività verranno svolte dal _____ stesso e dalle seguenti _____:

- _____ con sede legale a _____ in Via _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____;





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- _____ con sede legale a _____ in Via _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____;
- _____ con sede legale a _____ in Via _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____.

4. TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

Per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività poste in essere si mantiene il TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE, partecipato dai rappresentanti dell'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, del SOGGETTO PARTNER e dei COMUNI conferenti il servizio; al Tavolo potranno essere invitati, senza potere decisionale, altri interlocutori del territorio ove funzionali al dialogo e confronto, nonché alla qualificazione della rete territoriale.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE

La presente convenzione si intende valida dalla data di sottoscrizione e si deve concludere entro 24 mesi previsti da progetto PNRR, salvo proroghe comunicate dall'Ente erogatore dei finanziamenti PNRR.

Alla data finale, la presente convenzione si intenderà risolta, esclusa ogni proroga tacita, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Per garantire continuità al sistema è prevista la proroga tecnica per il periodo necessario per portare eventualmente a termine le procedure di nuovo affidamento o co-progettazione, ed in ogni caso non superiore a sei mesi.

6. VALORE STIMATO DEL FINANZIAMENTO

La dimensione quantitativa del progetto, vede una disponibilità di risorse economiche a favore di _____ pari a € _____.

Le risorse sopra indicate saranno erogate solo a fronte di effettivi servizi realizzati e costi sostenuti (è necessaria rendicontazione analitica delle spese inerenti all'attività svolta, secondo l'art. 8 della presente convenzione).

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con i partner del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della L. 241/1990.

7. CO-FINANZIAMENTO

Per la realizzazione delle attività progettuali il SOGGETTO PARTNER si impegna a corrispondere una quota di co-finanziamento pari al 5% (cinquepercento) delle risorse finanziate rendicontate, conformemente al piano finanziario presentato approvato al termine del Tavolo di co-progettazione.

8. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il SOGGETTO PARTNER si impegna a presentare ad Offertasociale il report dettagliato delle attività svolte, comprensivo della rendicontazione finanziaria dell'utilizzo delle risorse assegnate e della quota di co-finanziamento, con le modalità previste dalle linee di rendicontazione ministeriali relative ai fondi PNRR, di





prossima pubblicazione, le cui indicazioni prevalgono, e in caso di difformità sostituiscono, quelle indicate nell'Allegato 2 "Guida sintetica ai costi ammissibili".

La rendicontazione avviene nelle seguenti modalità:

- i partner forniscono ad Offertasociale il materiale di rendicontazione entro 30 gg successivi al periodo di riferimento (trimestre);
- La rendicontazione finale deve essere consegnata entro il _____;
- L'Ufficio di Piano valida i documenti di rendicontazione nel tempo massimo di 30 gg successivi al trimestre di riferimento.

9. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse è da ricondursi al regime di contributi disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e avverrà esclusivamente a titolo di copertura e rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti.

In caso di minori costi sostenuti SOGGETTO PARTNER rispetto al piano finanziario di progetto approvato al Tavolo di co-progettazione, rimane invariata la percentuale di cofinanziamento prevista, come indicata all'art. 7. Il valore complessivo delle risorse rimborsate non può in ogni caso superare il valore massimo definito all'art. 6.

La liquidazione dei costi sostenuti avverrà secondo le seguenti modalità:

- 10% di anticipo all'atto della sottoscrizione della convenzione;
- Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività desumibile dalla rendicontazione trimestrale;
- Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto desumibile dalla rendicontazione trimestrale;
- Saldo finale, il restante 20% verrà erogato in seguito alla verifica con esito positivo delle spese desumibile dalla rendicontazione inviata dai partner di progetto, unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell'intervento di competenza.

Qualora, in fase di verifica della rendicontazione economica e monitoraggio qualitativo, si riscontrino errori imputabili ai partner o mancato raggiungimento degli obiettivi di competenza condivisi con il referente tecnico in relazione ai milestone previsti dal progetto, Offertasociale si riserva di non riconoscere in toto o in parte le spese sostenute. In suddetti casi i partner di progetto non hanno diritto di avanzare richieste ad Offertasociale in merito ad eventuali quote economiche a compensazione o risarcimento di tali spese non riconosciute dall'Autorità Responsabile; in caso il partner di progetto abbia già introitato risorse per tali quote non riconosciute, questi è tenuto alla loro restituzione ad Offertasociale.

10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il SOGGETTO PARTNER è vincolato a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, impegnandosi a



rispettare tutte le disposizioni e obblighi in esso contenuti. Ai sensi della Legge n. 136/2010 e succ. modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della convenzione.

11. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER

11.1 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il SOGGETTO PARTNER, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o consulenti, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori più rappresentative, ovvero delle leggi vigenti in materia di assunzioni, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti normative.

11.2 RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE E RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Gli operatori incaricati per lo svolgimento degli interventi sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio, impegnandosi a non utilizzare notizie e informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'attività prestata.

Le responsabilità in materia di trattamento dei dati personali e particolari riferiti all'utenza è in capo a Offertasociale, Titolare del trattamento.

In virtù di ciò, Offertasociale nomina Il SOGGETTO PARTNER, "Responsabile Esterno" per il trattamento dei dati limitati e pertinenti alle finalità previste dalla co-progettazione.

Il SOGGETTO PARTNER provvederà a nominare i propri incaricati del trattamento dei dati a tutela della privacy dei beneficiari nell'ambito degli interventi.

11.3 SICUREZZA DEI LAVORATORI

Con riferimento al personale impiegato nel servizio, il SOGGETTO PARTNER assume la qualifica di datore di lavoro, con obbligo di comunicare a Offertasociale i nominativi dei lavoratori assegnati alle varie attività.

Il SOGGETTO PARTNER assume ogni responsabilità derivante dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con conseguente totale esonero di responsabilità per Offertasociale per quanto attiene l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto della presente convenzione.

11.4 LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO (art.25 duodecies D.Lgs. 231/01)

Ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D.lgs. 25.07.1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero", l'accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 del citato D.Lgs. n. 286/1998 comporta la risoluzione della convenzione.

11.5 ADESIONE AL CODICE ETICO DI OFFERTASOCIALE

Nell'esecuzione della presente convenzione, il SOGGETTO PARTNER si atterrà a quanto è dichiarato nel Codice Etico elaborato per esprimere i principi etici e di deontologia che Offertasociale riconosce come



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



standard di comportamento per i propri dipendenti e collaboratori interni, per i consulenti esterni, per i membri degli Organi Istituzionali aziendali, nonché per i contraenti o dei partner. L'adesione alle disposizioni e ai principi previsti dal Codice Etico rappresenta conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura con Offertasociale; pertanto le disposizioni approvate costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di ciò, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi dei contenuti del Codice Etico e conseguentemente delle procedure previste nel Modello Organizzativo 231 di Offertasociale potranno costituire inadempimento delle obbligazioni assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione della convenzione, e potranno comportare il risarcimento dei danni subiti da Offertasociale.

Il Modello Organizzativo 231/01 ed il Codice Etico sono disponibili e scaricabili dal sito internet di Offertasociale all'indirizzo www.offertasociale.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali" (www.offertasociale.it/content/atti-general).

Si ricorda che i collaboratori, consulenti, contraenti o partner sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza qualunque illecito o violazione egli ravveda o sia in dubbio possa accadere, in ragione a quanto previsto nei suddetti Codice Etico e Modello Organizzativo 231. Al fine di garantire nel modo più completo la privacy e l'anonimato del segnalante, è attivo a questo scopo l'indirizzo mail specifico e visibile solo dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza: odv@offertasociale.it.

12. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

Le attività previste dalla co-progettazione sono finanziate con le risorse afferenti al PNRR, pertanto il SOGGETTO PARTNER, nell'esecuzione degli interventi e della convenzione, deve rispettare i principi, gli obblighi e i requisiti previsti dalla normativa vigente, che per chiarezza sintetizziamo di seguito.

12.1 ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (COME CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)

1. Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli





obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

2. L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.
4. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
5. In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.
6. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da:
 - nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;





- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

12.2 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Considerata la natura socio-educativa delle attività oggetto di co-progettazione, non si prevedono emissioni significative di inquinanti e/o impatti sul cambiamento climatico, pertanto il SOGGETTO PARTNER non è tenuto all'applicazione del principio DNSH.

12.3 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

Il SOGGETTO PARTNER è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati da Offertasociale conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi del progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

12.4 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE

Il SOGGETTO PARTNER è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli interventi del progetto con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

12.5 VERIFICA E CONTROLLO OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

È riconosciuta ad Offertasociale (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

12.6 PENALITA' RELATIVE AL PNRR

In caso di mancato, ritardato, incompleto o inadeguato rispetto degli specifici obblighi PNRR, Offertasociale potrà applicare le seguenti penalità:

Inadempimento	Penalità
Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis inferiore a 6 mesi	0,6 (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale per il ritardo nell'adempimento, da calcolare per ogni giorno di ritardo





Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis uguale o superiore a 6 mesi	1 (uno per mille) dell'importo contrattuale per il ritardo nell'adempimento, da calcolare per ogni giorno di ritardo
Mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4	1 (uno per mille) dell'importo contrattuale per il ritardo nell'adempimento

Qualora dagli inadempimenti di cui sopra derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, Offertasociale si riserva di agire in rivalsa nei confronti del SOGGETTO PARTNER.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo.

13. GARANZIE CONTRATTUALI

13.1 POLIZZA ASSICURATIVA

Il SOGGETTO PARTNER ha in essere apposita polizza assicurativa, per la copertura dei rischi di responsabilità civile a garanzia di quanto possa derivare ad utenti o terzi durante l'espletamento del servizio da parte dei propri operatori, esonerando in tal modo Offertasociale da ogni responsabilità.

Le caratteristiche e massimali definiti nel Tavolo di co-progettazione sono:

- Polizza RCT Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale "unico" di copertura non inferiore a € 2.000.000,00 (per sinistro; per persona; per danni a cose o animali), e che preveda tra le altre condizioni anche l'estensione per:
 - o danni derivanti dalla conduzione dei locali, delle attrezzature e dei beni consegnati;
 - o danni arrecati a terzi da dipendenti, e/o da collaboratori non dipendenti, di cui gli Enti partner e loro consociate si avvalgono, inclusa la loro responsabilità personale;
 - o danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con gli Enti partner e loro consociate, che partecipano all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo;
 - o interruzioni e sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro.
- Polizza RCO Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, volta a garantire la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui gli Enti partner e loro consociate si avvalgono), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro, e che preveda: un massimale di copertura non inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro e € 2.000.000,00 per persona; l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

14. RIAPERTURA DELLA COPROGETTAZIONE

Offertasociale si riserva in qualsiasi momento di richiedere al SOGGETTO PARTNER:

- la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione o alla modifica delle tipologie intervento, a partire da necessità e valutazioni specifiche emerse nel corso dei lavori;





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- di attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto approvato, purché connesse con le tematiche di intervento ivi previste.

Le suddette variazioni acquisiscono validità e applicabilità solo nel caso in cui vengano approvate da tutti i partecipanti al Tavolo - Offertasociale, SOGGETTO PARTNER - in seguito a sottoscrizione di apposito verbale; le modifiche si considerano in tal caso automaticamente recepite dalla presente convenzione.

15. ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Sono riconosciute ad Offertasociale in qualità di Amministrazione Procedente, tramite il Referente tecnico dell'esecuzione della convenzione Dott.ssa _____, ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito alla realizzazione di quanto richiesto, compresa la possibilità di rescindere la convenzione.

16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Offertasociale, in qualità di Amministrazione Procedente, si riserva di sanzionare le inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione o al regolare espletamento del servizio; le inadempienze sanzionabili con rispettiva penale, sono individuate nel progetto validato dal Tavolo di co-progettazione.

17. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

È in ogni caso facoltà di Offertasociale ASC risolvere la convenzione stipulata, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 C.C. per quanto compatibile, nei seguenti casi di inadempimento:

- abbandono arbitrario dei servizi oggetto della co-progettazione;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal progetto;
- frode, grave negligenza, di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, in riferimento al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL, delle assicurazioni e per riscontrate irregolarità;
- per motivi di pubblico interesse;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di accertate violazioni dei diritti dei destinatari e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- in caso di violazione di uno solo degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo 231 di Offertasociale;
- in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- qualora le contestazioni con applicazione di penalità risultino in numero maggiore di cinque.

Le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dagli artt. 12.3 e 12.4 della presente convenzione, oltre all'applicazione delle penali, così



come stabilito al precedente articolo 12.6, può costituire causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In seguito ad eventuale risoluzione della convenzione per i casi sopra indicati, sarà facoltà di Offertasociale definire come proseguire con il servizio, riattivando il Tavolo di co-progettazione.

Al verificarsi di una o più delle fattispecie su indicate, Offertasociale seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti, per quanto compatibili.

In caso di risoluzione della convenzione per i casi previsti dal presente articolo Offertasociale potrà chiedere il risarcimento dei danni per una eventuale nuova procedura e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

18. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la finalità descritte nella presente convenzione. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di stipula della convenzione.

Offertasociale asc si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è Offertasociale asc con sede in Vimercate (MB), Piazza Marconi 7/D.

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore dell'Azienda.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi artt. 37-38 e 39 del GDPR dell'Azienda è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

L'elenco aggiornato dei Sub-Responsabili e degli Incaricati Autorizzati al trattamento è custodito presso la sede dell'Azienda.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Azienda territoriale per i servizi alla persona dei Comuni:

Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiglio - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camarate - Caponago - Carnate - Cavenago di Brianza - Concorezzo - Cornate d'Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - Pozzo d'Adda - Ronciglio - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzo sull'Adda - Usmate Velate - Vaprio d'Adda - Vimercate





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Tutte le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc. IVA esclusa), sono a carico, in caso d'uso, al SOGGETTO PARTNER.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto è redatto in forma elettronica. Le Parti dichiarano che l'atto è in tutto pienamente conforme alla loro volontà, pertanto, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Vimercate, _____

Offertasociale asc
Il Legale Rappresentante
Kristiina Loukiainen

Il Legale Rappresentante

